

Prof. Dott. Giandomenico Andretta  
*Dottore Commercialista e Revisore Contabile*

Dr.ssa Alessandra Gava  
*Dottore Commercialista*

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate  
*Dottore Commercialista*

Dr.ssa Paola Brunetta  
*Dottore in Economia e Commercio*

STUDIO  
**ANDRETTA & ASSOCIATI**  
*Dottori commercialisti e Revisori contabili*

## Circ. 14/E/201104-rev1

San Fior, lì 05/11/2020

**Ai gentili Clienti**

Loro sedi

### Oggetto: COVID 19 – DPCM 03/11/2020 – POSSIBILI SCENARI E MISURE RESTRITTIVE

Nelle ultime ore (del 4 novembre), già molti assistiti si erano rivolti a questo Studio, allarmati dalle confuse e contraddittorie notizie diffuse dai media.

Per questo motivo, avevamo deciso di anticipare l'uscita di una informativa "sintetica" (di cui la presente costituisce il primo aggiornamento), con riserva di rettifica e di integrazione, in quanto al momento in cui essa veniva redatta, il testo dell'annunciato **Dpcm 03/11/2020** non era ancora comparso sul sito della Gazzetta Ufficiale.

Secondo le prime anticipazioni, le nuove disposizioni avrebbero dovuto entrare in vigore a partire dal 5 novembre, con durata fino al 3 dicembre.

Invece, nell'art. 14 del decreto (in GU n.275 del 4-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41) si precisa che *"Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del **6 novembre 2020**, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al **3 dicembre 2020**".*

### Misure di contenimento del contagio per l'intero territorio nazionale

L'art. 1 del Dpcm ripropone per l'intero territorio nazionale, in larga misura, le misure già contenute nel Dpcm del 24 ottobre 2020, sulle quali non merita soffermarsi più di tanto in quanto si suppone ben conosciute; in ogni caso, in questa sede, ci si limita a illustrare qui di seguito solo le misure che interessano principalmente le attività economiche.

La novità più importante è quella contenuta nel 3° comma che istituisce il c.d. **"coprifuoco"**: *"Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute"*.

Sono poi sospesi anche le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti similari.

Via G. Ungaretti, 12/1 • 31020 San Fior (TV)  
Tel. 0438.76477 • Fax 0438.260346  
andretta@studioandretta.it • www.studioandretta.it  
Codice Fiscale / P. IVA 03411320264

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta  
*Dottore Commercialista e Revisore Contabile*

Dr.ssa Alessandra Gava  
*Dottore Commercialista*

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate  
*Dottore Commercialista*

Dr.ssa Paola Brunetta  
*Dottore in Economia e Commercio*

STUDIO  
ANDREETTA & ASSOCIATI  
*Dottori commercialisti e Revisori contabili*

**Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali** presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

Resta sempre consentita la **ristorazione con consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, **nonché fino alle ore 22,00** (in precedenza, erano le 24,00) **la ristorazione con asporto**, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;

Le attività dei servizi alla persona di cui all'allegato 2 al Dpcm 26/04/2020 (Lavanderia e pulitura; lavanderie industriali; altre lavanderie, tintorie; servizi di pompe funebri) che, nel Dpcm 24/10/2020 restavano comunque assicurate, ora sono ricondotte alle medesime regole di tutte le altre attività di servizi alla persona<sup>1</sup>.

### Misure di contenimento del contagio per alcune aree del territorio nazionale: SCENARIO 3

L'art. 2 del Dpcm 03/11/2020 contiene le novità più importanti.

Va premesso che il documento di "**Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale**", condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l'8 ottobre 2020, prevede i seguenti livelli di gravità della pandemia:

- SCENARIO 1: Situazione di trasmissione localizzata (focolai) sostanzialmente invariata rispetto al periodo luglio-agosto 2020;
- SCENARIO 2: Situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa ma gestibile dal sistema sanitario nel breve-medio periodo;
- **SCENARIO 3:** Situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa **con rischi di tenuta del sistema sanitario nel medio periodo** (zona arancione, come definita dai media);
- SCENARIO 4: Situazione di trasmissibilità non controllata con criticità nella tenuta del sistema sanitario nel breve periodo (zona rossa, come definita dai media).

Il primo comma dell'art. 2 prevede che, **con ordinanza del Ministro della salute**, adottata, sentiti tra gli altri i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici, **sono individuate le Regioni che si collocano in uno "SCENARIO di tipo 3" con un livello di rischio "alto"**, di cui al sopra citato documento di Prevenzione.

---

<sup>1</sup> Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta  
*Dottore Commercialista e Revisore Contabile*

Dr.ssa Alessandra Gava  
*Dottore Commercialista*

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate  
*Dottore Commercialista*

Dr.ssa Paola Brunetta  
*Dottore in Economia e Commercio*

STUDIO  
**ANDREETTA & ASSOCIATI**  
*Dottori commercialisti e Revisori contabili*

Nelle Regioni così individuate **si applicano le misure di cui al comma 4** del medesimo Dpcm che illustreremo nel prosieguo.

Tuttavia, sempre con ordinanza del Ministro della salute, d'intesa con il presidente della Regione interessata, **può essere prevista**, in relazione a **specifiche parti** del territorio regionale, l'**esenzione** dell'applicazione delle predette misure.

Il Ministro della salute, con frequenza **almeno settimanale**, provvede con ordinanza all'aggiornamento dell'elenco delle zone cui si applicano le misure limitative; tutte le ordinanze sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni.

**Concretamente, occorrerà, quindi, verificare** (alzandosi di buon'ora la mattina!) **se il territorio che interessa è individuato in una ordinanza del Ministro della Salute pubblicata nella G.U. il giorno prima.**

Infatti, **a far data dal giorno successivo** alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'ordinanza, nelle Regioni ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento:

- a) è vietato ogni spostamento in **entrata e in uscita dai territori** individuati, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori individuati, è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti;
- b) è **vietato ogni spostamento** con mezzi di trasporto pubblici o privati, **in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione**, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;
- c) **sono sospese le attività dei servizi di ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. **Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché **fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto**, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

#### **Misure di contenimento del contagio per alcune aree del territorio nazionale: SCENARIO 4**

Il primo comma dell'art. 3 del Dpcm 03/11/2020 prevede che, **con ordinanza del Ministro della salute**, adottata, sentiti tra gli altri i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati

Via G. Ungaretti, 12/1 • 31020 San Fior (TV)  
Tel. 0438.76477 • Fax 0438.260346  
andreetta@studioandreetta.it • www.studioandreetta.it  
Codice Fiscale / P. IVA 03411320264

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta  
*Dottore Commercialista e Revisore Contabile*

Dr.ssa Alessandra Gava  
*Dottore Commercialista*

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate  
*Dottore Commercialista*

Dr.ssa Paola Brunetta  
*Dottore in Economia e Commercio*

STUDIO  
**ANDREETTA & ASSOCIATI**  
*Dottori commercialisti e Revisori contabili*

epidemiologici, **sono individuate le Regioni che si collocano in uno "SCENARIO di tipo 4" con un livello di rischio "alto"**, di cui al più sopra citato documento di Prevenzione.

Nelle Regioni così individuate **si applicano le misure di cui al comma 4** del medesimo Dpcm che illustreremo nel prosieguo.

Tuttavia, sempre con ordinanza del Ministro della salute, d'intesa con il presidente della Regione interessata, **può essere prevista**, in relazione a **specifiche parti** del territorio regionale, **l'esenzione** dell'applicazione delle predette misure.

Il Ministro della salute, con frequenza **almeno settimanale**, provvede con ordinanza all'aggiornamento dell'elenco delle zone cui si applicano le misure limitative; tutte le ordinanze sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni.

**A far data dal giorno successivo** alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'ordinanza, nelle Regioni ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento:

- a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori individuati, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori individuati è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti;
- b) sono sospese le attività commerciali al dettaglio; fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 al Dpcm<sup>2</sup>, sia negli esercizi di vicinato sia

---

<sup>2</sup> **Allegato 23 Commercio al dettaglio**

- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e per il giardinaggio
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati

Via G. Ungaretti, 12/1 • 31020 San Fior (TV)  
Tel. 0438.76477 • Fax 0438.260346  
andreetta@studioandreetta.it • www.studioandreetta.it  
Codice Fiscale / P. IVA 03411320264

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta  
*Dottore Commercialista e Revisore Contabile*

Dr.ssa Alessandra Gava  
*Dottore Commercialista*

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate  
*Dottore Commercialista*

Dr.ssa Paola Brunetta  
*Dottore in Economia e Commercio*

STUDIO  
ANDREETTA & ASSOCIATI  
*Dottori commercialisti e Revisori contabili*

nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all'articolo 1, comn.1a 9, lett. ff) del Dpcm<sup>3</sup>. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;

- c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
- d) tutte le attività previste dall'articolo 1, comma 9, lettere f) e g)<sup>4</sup>, anche svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;

- 
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  - Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
  - Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
  - Commercio al dettaglio di biancheria personale
  - Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
  - Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
  - Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
  - Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
  - Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  - Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
  - Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
  - Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
  - Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  - Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  - Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
  - Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
  - Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
  - Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
  - Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

<sup>3</sup> Sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

<sup>4</sup> Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta  
*Dottore Commercialista e Revisore Contabile*

Dr.ssa Alessandra Gava  
*Dottore Commercialista*

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate  
*Dottore Commercialista*

Dr.ssa Paola Brunetta  
*Dottore in Economia e Commercio*

STUDIO  
ANDREETTA & ASSOCIATI  
*Dottori commercialisti e Revisori contabili*

- e) è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale;
- f) fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell'istruzione 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
- g) è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza. Resta in ogni caso fermo il rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;
- h) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24<sup>5</sup>;
- i) i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.

### Le ordinanze del Ministro della Salute: La Regione Veneto

Si è già osservato che Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, provvede con **ordinanza** all'aggiornamento dell'elenco delle zone cui si applicano le misure limitative.

<sup>5</sup> Allegato 24 Servizi per la persona

- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attivita` delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attivita` connesse
- Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta  
*Dottore Commercialista e Revisore Contabile*

Dr.ssa Alessandra Gava  
*Dottore Commercialista*

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate  
*Dottore Commercialista*

Dr.ssa Paola Brunetta  
*Dottore in Economia e Commercio*

STUDIO  
ANDREETTA & ASSOCIATI  
*Dottori commercialisti e Revisori contabili*

Al momento in cui la presente viene redatta la situazione è in costante divenire; con Comunicato n. 284 del 4 novembre 2020, il Ministro della Salute informa che *“In queste settimane i contagi sono aumentati in modo imponente... Per questo stasera ho firmato una **nuova ordinanza** con misure restrittive per le regioni che i nostri tecnici hanno individuato come quelle più a rischio...”*.

Secondo i media, la predetta ordinanza (non ancora pubblicata) non riguarda la Regione Veneto, la quale è, perciò, interessata unicamente dalle misure che riguardano **l'intero territorio nazionale**.

Lo Studio informerà tempestivamente i propri assistiti della pubblicazione delle suddette ordinanze del Ministero della Salute.

~~~~~

Il personale dello Studio ANDREETTA & ASSOCIATI rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

La Segreteria